

Publicato il 05/02/2022

N. 00050/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2019 REG.RIC.
N. 00043/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2019, proposto da;

Abibo Cande Djai, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Del Viscio, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Interni, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Chieti, in persona del Prefetto p.t., non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2019, proposto da:

Abibo Cande Djai, rappresentato e difeso dall'avv.Paolo Del Viscio, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Chieti, in persona del Prefetto p.t., Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L'Aquila, presso il Complesso Monumentale di San Domenico;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 42 del 2019:

del provvedimento del U.T.G. – Prefettura di Chieti prot. n° 20180056861/Area IV (Fasc. 2015004966/Area IV) del 06.08.2018, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.

quanto al ricorso n. 43 del 2019:

del provvedimento del U.T.G. – Prefettura di Chieti prot. n° 20180056861/Area IV (Fasc. 2015004966/Area IV) del 06.08.2018, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo Chieti e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 la dott.ssa Renata Emma Ianigro;

PREMESSO

che con i ricorsi in oggetto iscritti ai n.n. 42 e 43/2019, è stato impugnato il medesimo provvedimento del 16.08.2018 della Prefettura di Chieti, e che pertanto, in presenza di connessione oggettiva e soggettiva, va disposta, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., la riunione del ricorso iscritto al n. 43/2019 a quello anteriormente instaurato iscritto al n. 42/2019;

che in presenza di istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato presentata congiuntamente ai ricorsi, i giudizi non sono stati fissati per la discussione dell'istanza in camera di consiglio a causa della mancata sottoscrizione con firma digitale dell'istanza di fissazione;

che sul punto relativo alla sottoscrizione digitale dell'istanza di fissazione si registrano divergenti orientamenti di giurisprudenza poiché da una parte si sostiene che la mancanza di sottoscrizione dell'istanza di fissazione d'udienza contestualmente al ricorso introduttivo, depositata in formato elettronico, ma senza firma digitale, può essere supplita dalla sottoscrizione del modulo di deposito del ricorso nel senso che essa “deve ritenersi, cionondimeno, firmata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, dell'Allegato A al d.P.C.M. 40/2016, essendo stata depositata insieme al modulo di deposito del ricorso che, al contrario, era sottoscritto con firma digitale”; ciò in quanto: “la sottoscrizione, in formato PAdES, del “**modulo deposito ricorso**” deve intendersi riferita a tutti gli atti della parte allegati con il modulo di deposito” (TAR Roma, (Lazio) sez. III, 08 marzo 2017, n. 3231, TAR Calabria (Reggio Calabria), 15 marzo 2017, n. 209);

che d'altra parte si è ritenuta la necessità di sottoscrivere l'istanza di fissazione con firma digitale (cfr Tar Lazio sez. II Ter n. 574 del 2017; Cons. St. sez, III n.10 del 2017; Tar Campania 1694 del 2017) in quanto, ai sensi dell'art. 136 comma 2 bis c.p.a, la sottoscrizione degli atti in modalità informatica, deve essere estesa a tutti gli atti delle parti da allegare;

CONSIDERATO

che può prescindere dalla soluzione della prospettata questione in rito stante l'infondatezza del ricorso nel merito;
che oggetto della presente controversia è la revoca della misura di accoglienza disposta nei confronti della ricorrente, ospite del centro di accoglienza di Torino di Sangro Hotel Costa Lecceta, intervenuta, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettere a) ed e) del d.lg. n. 142/2015;

che, ai sensi di tale disposizione, la revoca delle misure è disposta nei casi di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente; e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti".

che il provvedimento in questione è stato adottato per aver il ricorrente aggredito fisicamente un ospite del centro provocandogli un trauma facciale, nonché per ripetuti e reiterati atteggiamenti irrispettosi come da nota 24.07.2018 del gestore;

che in particolare le circostanze contestate con il provvedimento impugnato trovano puntuale riscontro nella citata nota del gestore allegata in atti dall'amministrazione resistente ove risultano documentati reiterati comportamenti dell'utente di violazione delle regole della struttura ospitante essendosi il Cande allontanato arbitrariamente dalla struttura in data 8.06.2018 ed avendo fatto un rientro arbitrario in data 12.07.2018;

che del pari dalla nota del 31.07.2018 risulta altresì documentato il grave episodio dell'aggressione fisica perpetrata dal ricorrente nei confronti di un ospite della struttura avendogli sferrato un pugno sul volto per futili motivi;

che pertanto risultano integrate dalle predette circostanze le condizioni della disposta revoca connotate dalla gravità dei fatti contestati nonché dalla loro reiterazione;

che va quindi esclusa la sussistenza dei prospettati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione poiché nel provvedimento sono state puntualmente indicate le ragioni poste a base della determinazione e che, la descrizione dei fatti, solo genericamente contestati, è più che sufficiente a giustificare la revoca della misura di accoglienza.

che privo di pregio risulta il motivo attinente al preavviso procedimentale dei motivi ostativi essendone esclusa la necessità quando emerga in giudizio che il provvedimento conclusivo non sarebbe stato diverso nei suoi contenuti;

che ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, e qui riuniti li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Consigliere

L'ESTENSORE
Renata Emma Ianigro

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO